

FSE+ 2021/2027

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITÀ, PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12

Indice generale

Riferimenti normativi:.....	2
Articolo 1 Finalità dell'avviso.....	3
Articolo 2 Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi e requisiti.....	4
Articolo 3 Obblighi delle amministrazioni comunali beneficiarie.....	5
Articolo 4 Destinatari dei progetti.....	5
Articolo 5 Risorse disponibili.....	5
Articolo 6 Applicazione dei costi standard unitari.....	5
Articolo 7 Modalità di adesione all'avviso regionale, termini per la presentazione e modalità di assegnazione delle risorse disponibili.....	7
Articolo 8 Adempimenti delle amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi.....	9
Articolo 9 Giustificativi di spesa.....	9
Articolo 10 Variazioni in itinere della scheda preventivo.....	10
Articolo 11 Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere.....	10
Articolo 12 Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale.....	11
Articolo 13 Rendicontazione finale.....	11
Articolo 14 Responsabile del procedimento.....	13
Articolo 15 Trattamento dei dati personali.....	13
Articolo 16 Informazione e pubblicità.....	16
Articolo 17 Reclami.....	17
Articolo 18 Informazioni sull'avviso.....	17
Elenco Allegati:.....	18

FSE+ 2021/2027

Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2024/2025 PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
 - il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
 - il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
 - la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
 - la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
 - la Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii;
 - i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- Decisione n. 2 del 19/6/2023 e ss.mm.ii
- la Decisione della G.R. n. 2 del 19/6/2023 e ss.mm.ii;
 - la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
 - la Decisione n.12 del 29/01/2024 che approva il "Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee";
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 454 del 15/04/2024 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;

la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

- l'articolo 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

-il Regolamento delegato UE 2023/1676, Tabella 1a, ed in particolare l'Unita di costo standard per i percorsi di "Educazione della prima infanzia";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" e ss.mm.ii. che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;

-la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii. ed in particolare la sezione C.6;

-la Decisione n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii. di approvazione del Sistema di Gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027;

-la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

-il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;

-la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

-il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023 e relative note di aggiornamento;

-il D.P.G.R. 41/R del 30 luglio 2013 di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 che definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;

Articolo 1 Finalità dell'avviso

La finalità del presente avviso è la promozione ed il sostegno nel territorio regionale della Toscana nell'anno educativo 2024/2025 (settembre 2024-luglio 2025) dell'accoglienza dei bambini in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità e a titolarità:

a) comunale;

b) privata, esclusivamente se in possesso del requisito dell'accreditamento di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.; limitatamente ai servizi a titolarità privata, il supporto viene garantito per i bambini e le bambine in lista di attesa nei servizi comunali, **i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00.**

Si conferma l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un livello alto di qualità ai bambini, alle bambine e alla famiglie che li utilizzano. L'attenzione al tema della qualità viene confermato dalle

disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii. e da quanto previsto dal presente avviso, con particolare riferimento all'inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza dei bambini e delle bambine:

- a) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- b) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- c) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi e requisiti

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato è dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato.

Per partecipare i Comuni dovranno garantire che i servizi per i quali si richiede il contributo a valere sul presente Avviso siano rispettosi degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale (Regolamento approvato con *d.p.g.r. 41/R/2013*).

In particolare si fa riferimento al Sistema di Governance previsto per l'accompagnamento, il supporto e lo sviluppo dei servizi, alla professionalità richiesta per il personale impegnato nei contesti educativi, così come indicato dal Titolo I "Oggetto e disposizioni generali" del Regolamento di cui sopra.

Inoltre sono individuati come indicatori di qualità i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui ai titoli II "Nido d'infanzia", III "Servizi integrativi" e IV "Continuità verticale" oltre a quanto già sopra menzionato.

Risultano determinanti per la qualificazione del Sistema anche la capacità inclusiva dei servizi nei confronti delle bambine e dei bambini con particolari problematiche rilevate.

Inoltre la prospettiva della continuità verticale da 0 a 6 anni, così come previsto dalla normativa nazionale, risulta un'ulteriore elemento qualificante del sistema, al fine di garantire la coerenza dei processi educativi per questa fascia di età.

A garanzia della Qualità delle strutture educative presso ogni sede sarà sempre reso disponibile (o inviato ai genitori/tutori dei bambini frequentanti) il "**progetto educativo**".

La **Carta dei Servizi**, il **progetto pedagogico** e il **progetto educativo** (uno per ciascuna struttura educativa), redatti secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n.41/2013 (Vedi artt. 5, 6 e 17), **devono essere approvati con atto del Comune/Unione dei Comuni** e resi disponibili sia sul sito web, nella pagina dedicata all'intervento, che nelle pagine dedicate alle informazioni agli utenti (es. pagina URP).

Si ricorda che la **Carta dei Servizi** dovrà obbligatoriamente contenere una parte dedicata ad "osservazioni/suggerimenti/reclami" con l'indicazione che gli stessi dovranno essere inviati al Comune/Unione di competenza, il quale si impegna a darne comunicazione all'eventuale ente gestore del servizio.

Articolo 3

Obblighi delle amministrazioni comunali beneficiarie

Per l'attuazione della misura prevista dal presente avviso le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di:

- una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto fino al 31.12.2035;
- rispettare la normativa europea del “divieto di doppio finanziamento”, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- attuare l'intervento nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 4

Destinatari dei progetti

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini e le bambine in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Articolo 5

Risorse disponibili

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a **10.000.000,00 euro**, a valere sulle risorse del FSE+ 2021-2027 - Priorità Istruzione e Formazione – Azione PAD 2.f.12.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate, se necessario, all'incremento degli importi assegnati alle amministrazioni comunali.

Articolo 6

Applicazione dei costi standard unitari

Al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari (UCS) definiti dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023, tabella 1A, UCS per i percorsi di “Educazione della prima infanzia”.

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del PR FSE+, è quantificato in € 5.346,00/bambino/a.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di effettiva frequenza dei bambini e delle bambine.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiore a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times € 5.346,00$$

L'UCS ed i criteri di cui sopra sono utilizzati anche in fase di predisposizione della scheda preventivo.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini e delle bambine, nel periodo settembre 2024 – luglio 2025; si assumono pertanto, come date di avvio e termine delle attività progettuali il 01/09/2024 e il 31/07/2025 in coerenza con la durata dell'anno educativo.

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva a ottobre;
- d) termine delle attività del servizio antecedente al 1/6/2025 o al 1/7/2025 in caso di avvio delle attività del servizio in un mese successivo a settembre 2024;
- e) minori con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- f) minori il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- g) minori dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza.

La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Il Settore regionale competente, sulla base di un eventuale situazione epidemiologica, si riserva di integrare e/o modificare le disposizioni di cui sopra, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità competenti; di tali modifiche sarà data comunicazione a mezzo circolare alle amministrazioni comunali ammesse a contributo.

Articolo 7

Modalità di adesione all'avviso regionale, termini per la presentazione e modalità di assegnazione delle risorse disponibili

Le amministrazioni interessate così come individuate all'articolo 2, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Educazione e Istruzione la richiesta di adesione all'avviso regionale di cui all'allegato B sottoscritto digitalmente, in cui si dovranno indicare le attività previste finalizzate al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia.

Nel caso di esercizio associato di funzioni dovrà essere inviato, a pena di esclusione della richiesta di adesione, l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione.

L'eventuale scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata **dà luogo alla revoca totale delle risorse assegnate** con obbligo di restituzione di quanto già erogato.

La documentazione di cui ai paragrafi precedenti è obbligatoria, pena la non ammissibilità della richiesta di adesione presentata.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 giugno 2024 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO QUALITA' NIDI a.e. 2024/2025.

In caso sussista la consistenza della lista di attesa di cui al successivo punto D (lista di attesa per minori i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00) dovrà essere trasmessa la Determina Dirigenziale di approvazione di tale elenco, rilevato in una **data non antecedente al 11/06/2024** in cui devono figurare esclusivamente i bambini e le bambine con genitori/tutori con tale intervallo di ISEE.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che effettua l'invio.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale la richiesta di adesione non sarà accolta.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede, mediante decreto dirigenziale - alla ripartizione delle risorse rese disponibili dal presente avviso pari a € 10.000.000,00; le risorse saranno ripartite con la seguente modalità:

A) assegnazione di una quota pari a € 5.346,00 per ogni amministrazione comunale ricompresa tra le aree interne della Toscana (classificazione Ultraperiferica, periferica e intermedia), individuata come tale nell'allegato A della deliberazione della G.R. n. 199 del 28 febbraio 2022 e successive modifiche e integrazioni.

successivamente si procede all'assegnazione di:

B) € 5.346,00 per ciascuna delle amministrazioni comunali aderenti ad una gestione associata;

C) € 5.346,00 per ciascun bambino o bambina accolto in una struttura educativa comunale ed inserito in allegato E:

- c1) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- c2) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- c3) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE";

D) € 1.000.000,00 da ripartire proporzionalmente alla consistenza della lista di attesa, nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale, dei bambini e delle bambine, **i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00**; i contributi sono assegnati fino ad un massimo dell'importo di € 5.346,00 per bambino/a in lista di attesa; qualora l'importo di € 1.000.000,00 non venga pienamente utilizzato si provvederà alla ripartizione della quota residua con le modalità di seguito specificate;

E) assegnati preventivamente i contributi di cui sopra, la Regione Toscana assegna € 5.346,00 per ciascun/a bambino/a per i/le quali l'amministrazione comunale propone di sostenere l'accoglienza in servizi per la prima infanzia di qualità nel progetto presentato; qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sostegno all'accoglienza inserite nei progetti, i contributi regionali saranno ripartiti proporzionalmente al numero dei residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

L'assegnazione di cui al punto D) sarà effettivamente riconosciuta in sede di istruttoria della documentazione di cui all'articolo 8 solo nel caso in cui i minori indicati nella lista di attesa siano stati accolti da una struttura privata ed effettivamente inseriti nell'allegato E.

Restano invariate le restanti disposizioni in materia di riconoscimento di spesa a consuntivo previste dal presente avviso.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione il Settore regionale competente darà avvio agli adempimenti previsti dall'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; al fine di consentire allo scrivente Settore di procedere celermente all'adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi, è necessario che le amministrazioni comunali che hanno presentato il progetto iniziale procedano all'**acquisizione del Codice unico di progetto (CUP)**. Tutto ciò al fine dell'inserimento di tale Codice nel provvedimento di assegnazione dei contributi e per l'assunzione dell'impegno di spesa e del rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

A tale fine il Settore regionale invierà una specifica comunicazione alle amministrazioni comunali che hanno aderito al presente avviso nella quale verranno specificate le modalità di **acquisizione del CUP tramite il Sistema informativo del FSE+ e/o** eventuale altro applicativo.

In assenza di tale Codice CUP non sarà possibile procedere all'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e al conseguente impegno di spesa.

La verifica e la valutazione dei progetti è effettuata da apposito nucleo interno.

L'amministrazione regionale provvederà ad una verifica, anche a campione, sul contenuto e sui dati sopra riportati, al fine del riconoscimento del contributo assegnato, in una fase successiva all'assegnazione.

Articolo 8

Adempimenti delle amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi

Le amministrazioni individuate dalla Regione Toscana come assegnatarie dei contributi devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 7 settembre 2024, alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto gli stessi contenuti previsti all'articolo 7, la seguente documentazione:

- 1) l'atto convenzionale con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, di cui all'allegato D sottoscritto digitalmente;
- 2) la scheda preventivo di cui all'allegato E, con le informazioni relative ai bambini e alle bambine destinatarie del progetto; in tale scheda dovrà essere inserita la specifica delle mensilità previste di frequenza, che potranno essere modificate fino alla scadenza prevista all'articolo 10.

Gli allegati D e E devono essere sottoscritti digitalmente.

Il prospetto di cui all'allegato E, in formato scrivibile (ods, xls, etc.), deve essere inviato contestualmente anche per posta elettronica al seguente indirizzo:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale i contributi saranno revocati.

L'omessa presentazione della documentazione sopra indicata determina, successivamente al sollecito di trasmissione dello stesso da parte del Settore Educazione e istruzione, la revoca totale dei contributi.

Con la presentazione di tale documentazione il soggetto proponente autorizza in ogni caso l'amministrazione regionale all'erogazione dell'anticipo, fino ad un massimo del 50% dell'importo assegnato.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi si **impegnano ad adempiere agli obblighi di comunicazione così come previsto all'articolo 16.** L'amministrazione regionale potrà verificare in ogni momento, anche senza preavviso, il rispetto di tale adempimento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a campione.

Articolo 9

Giustificativi di spesa

Essendo la spesa riconosciuta sulla base delle Unità di Costi Standard (UCS) legate al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato E all'avviso, il registro mensile di presenza, di cui all'allegato F, da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia. Tale documento dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema Informativo FSE+ affinché il settore possa effettuare i controlli di propria competenza.

I registri di presenza, ai fini della loro validità, oltre alle informazioni ivi richieste, devono essere accompagnati della copia del documento di identità dei sottoscrittori, che ne dichiarano la conformità all'originale.

Costituisce giustificativo di spesa anche la documentazione comprovante le assenze di cui all'articolo 6.

Articolo 10 Variazioni in itinere della scheda preventivo

Sono ammissibili variazioni della scheda preventivo di cui all'allegato E purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale, che può concederle in casi eccezionali dietro richiesta da trasmettere obbligatoriamente a mezzo PEC entro il 31 marzo 2025 pena la irricevibilità della stessa.

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e **adeguatamente motivata**, potrà avere ad oggetto esclusivamente:

- la sostituzione dei bambini precedentemente inseriti nell'allegato E;
- la mensilità di inizio e termine del periodo di frequenza dei bambini e delle bambine già indicati nell'allegato E trasmesso, fermo restando la durata massima di 10 mensilità;
- **la sostituzione dei bambini di cui al punto C dell'art. 7:**
 - c1) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
 - c2) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
 - c3) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

Può essere autorizzata solo ed esclusivamente qualora tale bambino/a sia sostituito con altro avente una delle condizioni di accesso (c1-c2-c3); qualora i bambini e le bambine di cui al sopra indicato punto C) interrompano la frequenza saranno riconosciute solamente le mensilità di effettiva presenza.

Le variazioni di cui sopra dovranno essere specificatamente dettagliate nella richiesta, con l'indicazione dei bambini sostituiti ed i nuovi/e bambini/e da inserire, dovrà inoltre essere **inviato un nuovo Allegato E dal quale si evincano le sostituzioni**.

Non potranno essere accolte in particolare:

- le richieste che prevedano l'esclusivo inserimento nell'allegato E di nuovi/e bambini/e senza la sostituzione di quelli già previsti;
- le richieste prive di motivazione.

L'eventuale scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2, dà luogo alla revoca totale delle risorse assegnate con obbligo di restituzione di quanto già erogato.

L'Amministrazione valuta la richiesta di modifica e procede, in caso positivo, alla approvazione della richiesta di variazione.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità del progetto.

Articolo 11 Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà, successivamente alla assegnazione dell'anticipo, sulla base di una unica scadenza trimestrale (31 marzo 2025 - inserimento giustificativi entro il 10/04/2025), dietro:

- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE+;

- a) delle scansioni dei registri di presenza di cui all'allegato F, correttamente compilati e comprensivi dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori;
 - b) della scheda di calcolo UCS di cui all'allegato C;
 - c) della documentazione prevista all'articolo 6 relativa alle eventuali assenze dei bambini e delle bambine;
- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it della chiusura trimestrale, lato Ente/O.I., così come generata tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritta digitalmente.

Articolo 12

Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale

Il Settore regionale competente in ogni fase del procedimento amministrativo svolgerà le attività di controllo, anche a campione al fine di:

- verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso;
- verificare l'effettiva erogazione dei servizi, effettuando controlli in loco presso le strutture;
- verificare l'assolvimento degli obblighi di rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale per i servizi indicati nel progetto;
- verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite ai fini della attuazione dei progetti.

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità la Regione Toscana potrà procedere anche alla revoca dei contributi e, laddove necessario, al recupero/compensazione delle somme versate.

In proposito si precisa che la Regione Toscana effettuerà controlli in loco, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi, nonché presso i servizi per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini e delle bambine, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Tali controlli sono resi da personale pubblico o privato appositamente incaricato.

A seguito di tali controlli, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dalla Convenzione di cui all'allegato D;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 13

Rendicontazione finale

In sede di rendiconto finale le amministrazioni assegnatarie delle risorse:

- scansionano e rendono disponibili sul Sistema Informativo FSE+ i giustificativi di cui all'articolo 9; nel caso di assenze di cui all'articolo 6 dovrà essere allegata la relativa documentazione;
- inseriscono "in modo univoco" nel Sistema Informativo i dati anagrafici dei destinatari dei progetti;

- trasmettono il rendiconto finale esclusivamente via PEC entro e non oltre il 8 novembre 2025 alla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, inviando:

- 1) la relazione finale di sintesi, con il modello di cui all'allegato G, sottoscritta digitalmente;
- 2) le chiusure trimestrali, lato Ente, così come generate tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritte digitalmente;
- 3) il rendiconto così come generato tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritto digitalmente;
- 4) l'allegato E firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei mesi di frequenza effettivi dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato anche in formato scrivibile (ods, xls, etc.);
- 5) la determina dirigenziale di individuazione dei bambini e delle bambine destinatarie del progetto, con l'indicazione dei corretti mesi di presenza, che approva l'allegato E a consuntivo; può essere omesso tale invio esclusivamente qualora tale atto sia stato inviato in sede di presentazione del progetto e non siano intervenute variazioni nello stesso;
- 6) la scheda di calcolo delle UCS di cui all'allegato C, firmata digitalmente, una per ogni struttura educativa.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione a rendiconto e all'inserimento nel Sistema Informativo della documentazione di cui sopra, la Regione provvede al saldo del contributo assegnato. La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sulle singole amministrazioni beneficiarie, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta entro 15 giorni lavorativi pena il non riconoscimento delle relative spese (UCS). Trascorso tale termine, perentoriamente stabilito, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta il Settore regionale competente deciderà sulla base della documentazione disponibile.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al 31.12.2035.

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni beneficiarie o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di mancato avvio dell'attività prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria non abbia inviato la rendicontazione finale a seguito degli eventuali solleciti;
- e) revoca totale in caso di scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2;
- f) in tutti gli altri casi stabiliti dal presente avviso in cui il mancato adempimento costituisce motivo di revoca totale.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dirigente del Settore Educazione e Istruzione.

Dirigente: Sara Mele, pec: regionetoscana@postacert.toscana.it,

e.mail: progetto.conciliazione@regione.toscana.it

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

La Regione, i Comuni e le Unioni di Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ognuno per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ed i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- la Regione Toscana è tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalità di monitoraggio, verifica, rendicontazione e valutazione degli interventi cofinanziati, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (Ue) 2021/1057 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Gli interessati del trattamento sono i genitori/tutori dei bambini e delle bambine che frequentano i servizi per la prima infanzia;
- costituiscono oggetto del trattamento in particolare:
 - i dati anagrafici dei genitore/tutore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) dati di residenza/domicilio, indirizzo mail, recapito telefonico, dati economici (valore ISEE del nucleo familiare), i giustificativi previsti dal presente avviso;
 - i dati anagrafici del bambino (nome, cognome, codice fiscale, sesso, cittadinanza, data di nascita) e dati relativi alla residenza;
- il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche;
- la Regione Toscana adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati;
- i dati, inoltre, sono comunicati a soggetti terzi, e specificatamente al soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell'applicativo regionale, ai soggetti incaricati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni di controllo, verifica e monitoraggio dei progetti, ai Comuni e alle Unioni di Comuni aderenti al presente avviso; l'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare;
- i dati personali non saranno diffusi;
- la durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, ciò anche in applicazione di quanto previsto dalla normativa europea;

- i Comuni, le Unioni di Comuni e i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);
- i dati personali forniti dalle parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - P.zza duomo 10 - 50122 Firenze. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it. Aderendo alle Misure previste dal presente avviso Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati confermano di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti, anche al fine di garantire la tutela dei dati personali, qualora presenti, e i diritti degli interessati.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare Regione Toscana cesseranno al termine del periodo di riferimento delle attività previste negli atti richiamati nelle premesse o di ulteriori atti successivi che ne prevedano la prosecuzione, ovvero in caso di cessazione anticipata delle attività, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e soggetti coinvolti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che aderiscono si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/18; in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegnano a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente avviso;
- trattare i dati personali soltanto sulla base delle disposizioni previste dal presente avviso ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana quale Titolare del trattamento nei casi non disciplinati dallo stesso, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a Regione Toscana;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Titolare, nonché

delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;

- informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 30 ore dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del Trattamento di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE (una descrizione della natura della violazione di dati personali e delle conseguenze della stessa, e le misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio);
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto la propria autorità, nonché adottare le misure volte a:
 - (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati,
 - (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e
 - (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso, l'elaborazione ed archiviazione, la comunicazione e la diffusione, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;
- informare periodicamente il Titolare del Trattamento, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- inviare al Titolare del Trattamento, previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare del Trattamento, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy;
- informare prontamente il Titolare del Trattamento di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
- fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare del Trattamento in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, ex artt. dal 15 al 22 del GDPR, le cui informazioni sono trattate in esecuzione dei Servizi o in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché in caso di qualsiasi controversia avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;
- garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed alla vigente Normativa Privacy, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare del Trattamento (con preavviso minimo di 5 giorni), direttamente o avvalendosi di terzi, potrà effettuare per verificare la puntuale osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle proprie indicazioni;
- comunicare al Titolare del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno

conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di Toscana Promozione Turistica collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del Trattamento.

L'esecuzione delle attività di cui al presente avviso non originano alcun diritto a percepire compensi ulteriori.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati si impegnano a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte propria (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero di sub-responsabili) degli obblighi a suo carico in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE+. Potrebbero inoltre essere conferiti alla banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici regionali per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it.

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 16

Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina:

<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, i Comuni e i servizi per la prima infanzia sono tenuti a:

- a fornire, sul **sito web**, ove tale sito esista, e **sui siti di social media ufficiali** una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- specificare, in ciascuna **comunicazione, documento, dichiarazione e materiale pubblicitario**, destinati al pubblico o ai partecipanti, riguardanti l'attuazione dell'operazione, **il sostegno dell'Unione Europea**;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster/cartello di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico** equivalente recante informazioni sull'operazione "**Nidi di qualità**" che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi comunitari.

In applicazione di quanto previsto dal Reg (UE) 2021/1060 (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, qualora il comune:

- non rispetti i gli obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempia a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50 Reg (UE) 2021/1060);
- non ponga in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 1060/2021. Partecipando al presente avviso tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nel suddetto elenco delle operazioni si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

Articolo 17

Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Articolo 18

Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunita> Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana, e.mail dedicata: progetto.conciliazione@regione.toscana

Elenco Allegati:

- B: Proposta di adesione all'avviso
- C: Scheda di calcolo delle UCS
- D: Convenzione
- E: Elenco destinatari del progetto
- F: Registro di presenza
- G: Relazione finale